

3. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ED ADEMPIMENTI DEL LIQUIDATORE

RIFLESSIONI – Rispetto al contenuto dell'art.14-*novies* e *decies* L. n. 3/2012 può evidenziarsi una maggiore specificità dei compiti attribuiti al Liquidatore. Tuttavia nella sostanza non si evidenziano modifiche significative.

□ A) DOVERI E OBBLIGHI DEL LIQUIDATORE GIUDIZIALE:



Entro 30 gg dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori (art.272 c.1 CCII).



Entro 90 gg dall'apertura della Liquidazione, completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine ai tempi e le modalità della Liquidazione (art.272 c.2 CCII).



Scaduti i termini per la proposizione delle domande (*fissata dal Giudice nella misura max di 60 gg dalla sentenza*), predispone un progetto di stato passivo e lo comunica ai creditori che, nel termine di 15gg, possono proporre osservazioni (art. 273 commi n.1, 2, e 6 del CCII).

